

Venezia,

prot. n.

Tit.

Al personale tecnico e amministrativo
SEDE

OGGETTO: circolare applicativa sulle novità e aggiornamenti riguardanti alcuni istituti contrattuali

Facendo seguito alla circolare n. 1/2018, prot. 322284 del 10/05/2018, si ritiene opportuno chiarire le modalità applicative di alcuni istituti contrattuali istituiti dal nuovo CCNL del 19 aprile 2018.

Effettuazione di terapie periodiche (art. 51 c. 14)

Il nuovo contratto prevede che, nel caso di dipendenti che a causa delle patologie sofferte debbano sottoporsi periodicamente, anche per lunghi periodi, a terapie comportanti incapacità al lavoro, è sufficiente un'unica certificazione, anche cartacea, del medico curante che attesti la necessità di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacità lavorativa, secondo cicli o calendari stabiliti. I lavoratori interessati producono tale certificazione all'amministrazione prima dell'inizio della terapia, fornendo il calendario, ove previsto. A tale certificazione fanno seguito le singole attestazioni di presenza dalle quali risulti l'effettuazione delle terapie nelle giornate previste, o la sopraggiunta modifica rispetto al calendario consegnato (con la dicitura "il certificato emesso in data odierna sostituisce la prevista giornata del"), nonché il fatto che la prestazione è somministrata nell'ambito del ciclo o calendario di terapie prescritto dal medico.

Gli elementi necessari quindi per la concessione di questo istituto sono:

- certificazione del medico curante che attesti la necessità di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacità lavorativa, secondo cicli o calendari stabiliti
- consegna all'amministrazione del calendario prima dell'inizio della terapia
- consegna all'amministrazione delle singole attestazioni di presenza alle terapie contenenti, oltre la data prevista, anche l'indicazione che la prestazione è somministrata nell'ambito del calendario prescritto.

Si sottolinea l'importanza che nella certificazione iniziale del medico curante sia riportata la dicitura che le terapie prescritte comportano "incapacità lavorativa", espressa in tali termini.

Ferie e riposi solidali (art. 46)

Il nuovo contratto prevede che su base volontaria ed a titolo gratuito, il dipendente può cedere, in tutto o in parte, ad altro dipendente che abbia esigenza di prestare assistenza a figli minori che necessitino di cure costanti, per particolari condizioni di salute:

- a) le giornate di ferie, nella propria disponibilità, eccedenti le quattro settimane annuali di cui il lavoratore deve necessariamente fruire ai sensi dell'art. 10 del d. lgs. n. 66/2003 in materia di ferie (nel nostro caso eccedenti i 20 giorni);
- b) le quattro giornate di riposo per le festività soppresse di cui all'art. 28 del CCNL 16/10/2008.

I dipendenti che si trovino nelle condizioni di necessità considerate nel comma precedente, possono presentare specifica richiesta all'amministrazione, reiterabile, di utilizzo di ferie e giornate di riposo per un una misura massima di 30 giorni per ciascuna domanda, previa presentazione di adeguata certificazione, comprovante lo stato di necessità delle cure in questione, rilasciata esclusivamente da idonea struttura sanitaria pubblica o convenzionata.

Ricevuta la richiesta, l'amministrazione rende tempestivamente nota a tutto il personale l'esigenza, garantendo l'anonimato del richiedente.
I dipendenti che intendono aderire alla richiesta, su base volontaria, formalizzano la propria decisione, indicando il numero di giorni di ferie o di riposo che intendono cedere.

Sono stati predisposti:

il modello di richiesta all'amministrazione (allegato 1)

il modello di cessione volontaria delle ferie/riposo (allegato 2)

I modelli sono reperibili alla pagina web <http://www.iuav.it/Servizi-IU/tecnicam/rapporto-d/essere-in-/assenze-pe/index.htm>

Si coglie l'occasione per fornire al personale ulteriori informazioni.

Grave patologia

L'art. 35 c. 14 del CCNL del 16/10/2008 prevede che in caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia sia i giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital sia quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie.

Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l'intera retribuzione.

Non essendo individuate tassativamente le gravi patologie, la valutazione della gravità deve essere preventivamente accertata e certificata dalla competente ASL. Infatti il Decreto Legislativo 29 aprile 1998, n. 124 che reca "Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma dell'articolo 59, comma 50, della L. 27 dicembre 1997, n. 449" e successive modificazioni ed integrazioni, come pure i Decreti del Ministero della Sanità n. 329/99 e 279/2001 riguardano le malattie croniche o invalidanti e le malattie rare che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione per le prestazioni di assistenza sanitaria.

Questa normativa, pertanto, non è applicabile alla valutazione delle patologie gravi e delle relative terapie invalidanti per le quali è prevista la retribuzione intera e la esclusione dal computo dei limiti massimi di assenza per malattia, che devono essere valutate di volta in volta, caso per caso, dal medico della Azienda USL. Per lo stesso motivo non è di per sé sufficiente essere in possesso della certificazione di handicap anche grave e di invalidità civile anche al 100% con indennità di accompagnamento.

In conclusione per ottenere il beneficio descritto dall'articolo in oggetto è necessario che l'amministrazione sia in possesso di una certificazione attestante una grave patologia riconosciuta tale dalla competente autorità sanitaria pubblica e che l'interessato debba sottoporsi a terapie salvavita o assimilabili, anch'esse certificate come sopra, dagli effetti temporaneamente e/o parzialmente invalidanti.


Permanenza presso le unità operative di pronto soccorso

Le strutture di pronto soccorso sono tenute alla trasmissione telematica dei certificati di malattia/ricovero ai sensi del D.M. Salute 18/04/2012.

Pertanto, esclusi i casi nei quali la permanenza al pronto soccorso si evolve in ricovero ospedaliero (nel qual caso il lavoratore dovrà farsi rilasciare apposito certificato di ricovero) o in caso di infortunio sul lavoro (per il quale si deve seguire la procedura prevista dall'Inail), se la permanenza al pronto soccorso si esaurisce con la dimissione del malato, il certificato da produrre sarà quindi quello di malattia (vedi messaggio Inps 1074 del 09/03/2018).

Se la struttura sanitaria è impossibilitata a procedere con la trasmissione telematica del certificato di malattia, questo potrà essere rilasciato in modalità cartacea avendo cura di riportare tutti gli elementi obbligatori previsti dalla legge con particolare riguardo alla diagnosi (da non consegnare all'amministrazione) e alla prognosi e all'eventuale incapacità lavorativa del malato.

Il dirigente dell'area
dot. Corrado Angeletti



I
- - -
U
- - -
A
- - -
V

allegato 1

MODULO DI RICHIESTA DI FERIE E RIPOSI SOLIDALI

Al Direttore generale
dell'Università IUAV di Venezia

Il/la sottoscritto/a _____

nato a _____ il _____

dipendente a tempo indeterminato/determinato in servizio presso _____

richiede ferie e riposi solidali per complessivi giorni _____

per prestare assistenza a figli minori che necessitano di cure costanti per particolari condizioni di salute,
come da certificazione allegata comprovante lo stato di necessità delle cure in questione, rilasciata da
idonea struttura sanitaria pubblica o convenzionata.

(data)

(firma)

Allego certificazione

I
- - -
U
- - -
A
- - -
V

allegato 2

MODULO DI CESSIONE DI FERIE E RIPOSI SOLIDALI

Al Direttore generale
dell'Università IUAV di Venezia

Il/la sottoscritto/a _____

nato a _____ il _____

dipendente a tempo indeterminato/determinato in servizio presso _____

visto l'avviso relativo alla richiesta di utilizzo di ferie e riposi solidali da parte di personale dipendente dell'Università IUAV di Venezia, di cui deve essere garantito l'anonimato

dichiara di voler cedere, su base volontaria e a titolo gratuito

n. _____ giornate di ferie

n. _____ giornate di riposo per festività soppresse

in favore di dipendenti dell'Università IUAV di Venezia che, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 46 del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 19/04/2018, hanno formulato la relativa richiesta.

(data)

(firma)